

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. OMISSIS/2014 R.Gen.Aff.Cont.,
vertente tra:

SOCIETÀ

- ATTRICE

e

BANCA

- CONVENUTA -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., la ricorrente, premesso di avere stipulato, in data 14/3/2008, con la BANCA un contratto di leasing immobiliare, e che tale contratto è in regolare ammortamento, deduceva la convenzione di interessi usurari e chiedeva, previa declaratoria di nullità, ex art. 1418 c.c. e art. 644 c.p., del contratto stipulato dalle parti, la restituzione di tutto quanto versato dalla convenuta in esecuzione del medesimo contratto ex art. 1815, comma 1, c.c., oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Resisteva la BANCA contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso, ed, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento della somma di euro 42.406,45, a titolo di canoni scaduti e spese fatturate e non pagate, ed, in solo caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione, in favore della convenuta, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.

La causa veniva istruita documentalmente ed il precedente giudice istruttore, dopo aver disposto il mutamento del rito, ammetteva una CTU contabile al fine di accertare il dedotto superamento del tasso soglia.

La CTU non veniva, tuttavia, espletata per impedimento del consulente nominato e poiché le parti chiedevano vari rinvii per bonario componimento.

All'udienza del 12/2/2019 le parti dichiaravano che nessun accordo era stato raggiunto e la causa veniva rinviata per la decisione.

La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Parte ricorrente ha dedotto il superamento del limite del tasso soglia, operando la sommatoria tra le seguenti voci: tasso di leasing, spese di istruttoria, costi per copertura assicurativa, spese di mediazione, oneri dovuti per fine locazione finanziaria anticipata e costo del riscatto del 10%, da un lato, e tasso di mora e spese su insoluto, dall'altro (cfr. tabella pag. 4 e 5 del ricorso introduttivo).

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2170 del 26 febbraio 2019

Va, preliminarmente, ribadito il principio - oramai affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - in base al quale al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, attesa la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie. Invero, gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario.

In diritto occorre premettere che, come noto, è vivamente dibattuta la questione del se l'usura possa configurarsi solo in relazione agli interessi corrispettivi o anche ai moratori.

Sul punto questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013, e da ultimo Cass. n. 23192/2017).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che " .. sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento .." non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.

Ciò posto, deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia, trattandosi di elementi tra di loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora.

Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003.

Ritiene tuttavia il Tribunale che la tesi da ultimo richiamata non meriti di essere condivisa.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2170 del 26 febbraio 2019

Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata una soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi.

Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto.

Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la Banca d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.

Peraltro, come è stato acutamente osservato, la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.

In definitiva, quindi, secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del 50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in Il Caso.it).

Ciò premesso e venendo al caso di specie, risulta pacifica la non effettiva applicazione, da parte della banca, del tasso di mora come convenuto in contratto, risultando, dagli atti, pacifico che la mora non si sia mai concretamente verificata, in quanto lo stesso attore a pagina 1 del ricorso introduttivo affermava che "Oggetto della controversia è il contratto di leasing traslativo n. 2069433 in regolare ammortamento".

Come è stato condivisibilmente affermato, (cfr. Trib. Padova, 06 Aprile 2017, in Il Caso.It), mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito).

Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2170 del 26 febbraio 2019

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.

In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione *ex ante* del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi". Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico *worst case*. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi nel senso che non è possibile accertare l'usuraietà del contratto a prescindere dalla concreta applicazione degli interessi di mora in quanto a tal fine sarebbe indispensabile prefigurarsi l'ipotesi (non ancora verificatasi) dell'inadempimento annuale del mutuatario.

In conclusione, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente. Solo successivamente al verificarsi di tale ipotesi potrà quindi essere accertata l'usuraietà del contratto attraverso l'accertamento della concreta incidenza degli interessi moratori sul TEG negoziale.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usuraietà dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usuraietà non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

Lo stesso deve dirsi in ordine agli ulteriori costi che parte attrice ritiene debbano essere valutati ai fini dell'accertamento dell'usuraietà degli interessi pattuiti, si tratta, invero, di spese del tutto eventuali e non applicate, quali, ad esempio, il costo connesso al riscatto del bene o la penale in caso di anticipata estinzione del leasing.

Al riguardo, così come per la mora, l'istante ha dedotto che la pattuizione negoziale relativa al recesso anticipato non sia stata in concreto applicata, e non può, pertanto, dolersi della mera previsione di una penale di cui non ha dovuto sopportare il peso.

Deve, infine, rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, le spese per la mediazione sostenute dall'attore non possono rientrare nel calcolo del TEG.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, n. 2170 del 26 febbraio 2019

Come si è detto le Istruzioni della Banca d'Italia contengono una puntuale indicazione delle voci da considerare o meno nel calcolo del TEG. In linea generale, ai fini della rilevazione di tale tasso rilevano tutti quegli oneri che sono strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita al riguardo dallo stesso art. 644, comma 4, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto.

La ritenuta infondatezza dell'assunto attoreo importa il rigetto delle domande.

In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, può ritenersi provato che l'utilizzatrice si sia resa inadempiente all'obbligo di puntuale pagamento dei canoni di locazione, su di essa gravante in forza del richiamato rapporto di leasing.

Ed infatti, a fronte della deduzione in tal senso operata dalla società di leasing - nel quale si evidenziava che, per il contratto per cui è causa, l'odierna convenuta aveva da tempo cessato ogni pagamento - SOCIETÀ nulla ha contestato, né, comunque, ha offerto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.

In ordine alla domanda di adempimento dell'utilizzatore, si osserva che, per giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).

Pertanto, non risultando provato il pagamento dei canoni indicati da parte convenuta, ne consegue l'accertato inadempimento dell'utilizzatore, il quale neppure lo ha contestato.

Alla luce di tale inequivoca condotta processuale, da cui può agevolmente inferirsi come sia pacifico ed incontestato l'inadempimento contrattuale nel quale incorreva l'utilizzatrice, va, pertanto, accolta la domanda della convenuta di condanna della parte attrice al pagamento della somma di euro 42.406,45 per canoni scaduti e non pagati, oltre quelli scaduti nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, dell'importanza e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, seguono la soccombenza della parte ricorrente, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività istruttoria svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e condanna parte attrice al pagamento della somma di euro 42.406,45 per canoni scaduti e non pagati, oltre quelli scaduti nel corso del giudizio fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, oltre interessi convenzionali dalla scadenza dei canoni al saldo;
- condanna parte attrice, a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 26/2/2019

Il giudice
dott.ssa Fabiana Ucchiello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS